



**CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA**  
*Medaglia d'oro al merito civile*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA  
AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27/06/2025

1.	FINALITÀ .....	3
2.	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	3
3.	FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO.....	3
4.	DEFINIZIONE DI GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE VOLONATRIA .....	4
5.	NATURA DEL SERVIZIO.....	4
6.	REQUISITI PER LA NOMINA .....	4
7.	COMPITI E DOVERI DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE.....	5
8.	MODALITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E SEGNALAZIONE DI DIVERSA NATURA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI .....	5
9.	SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO .....	6
10.	CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO .....	6
11.	ENTRATA IN VIGORE .....	7

## **1. Finalità**

1. Il Comune di Castellammare di Stabia, in virtù delle proprie competenze statutarie e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e della tutela dell'ambiente nel territorio comunale, del corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, anche nell'ottica del miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta", nonché il rispetto della cosa pubblica, del controllo dei rifiuti, della conduzione dei cani in aree pubbliche, della protezione degli animali, istituisce il Servizio di Vigilanza Ambientale Comunale Volontaria, disciplinando, altresì, il ruolo e la figura della Guardia Ambientale Volontaria Comunale di cui alla Legge Regionale Campania 23 febbraio 2005, n. 10 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale", che si affianca, senza sostituirli, agli altri organi e figure preposte al perseguimento delle medesime finalità ed allo svolgimento dei medesimi compiti in materia.

## **2. Svolgimento del Servizio**

1. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, in sinergia e stretta collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale e gli uffici comunali preposti alla tutela ambientale.
2. Ai fini dell'organizzazione del Servizio, il Comune può avvalersi della collaborazione di una o più organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico oppure regolarmente iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato in possesso dei requisiti di legge. In tal caso, fermo restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, i rapporti tra il Comune e detti soggetti sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dalle parti.

## **3. Figure costituenti il Servizio**

1. Ferme restando le competenze degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in merito alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento, nonché di ogni altra figura e/o organo a tanto deputati in forza delle vigenti disposizioni normative, le attività di cui all'art. 1 sono affidate, altresì, alle Guardie Ambientali Volontarie Comunali.
2. Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, sono nominate con decreto del Sindaco avente durata biennale e potrà essere rinnovato, sospeso e revocato nei casi previsti dal presente Regolamento.
3. Con l'apposito decreto di nomina, il Sindaco può abilitare le Guardie Ambientali Volontarie Comunali all'accertamento delle violazioni amministrative in materia di igiene e decoro urbano, tutela dell'ambiente, salvaguardia e conduzione degli animali, così come regolate in forza di leggi nazionali e/o regionali, nonché di regolamenti, ordinanze e/o altri atti comunali.
4. Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali assumono, nell'esercizio delle prerogative e nei limiti di cui al presente Regolamento, le funzioni di pubblico ufficiale e svolgono i compiti di cui all'art. 13 e 14 della Legge 689/1981.
5. Con decreto sindacale, su proposta del Comandante della Polizia Municipale, è nominato il Coordinatore del Servizio in argomento, individuato tra il personale in organico al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castellammare di Stabia.
6. Le Guardie Ambientali Volontarie Comunali sono munite di apposito tesserino di riconoscimento attestante l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
7. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalla legge e/o da disposizioni regolamentari vigenti.

#### **4. Definizione di Guardia Ambientale Comunale Volontaria**

1. La Guardia Ambientale Comunale Volontaria si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sulle corrette applicazioni di normative ed ordinanze.
2. Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, agli animali, all'immagine e al decoro del territorio comunale.
3. Svolge, altresì, le funzioni di vigilanza, controllo, accertamento e attività sanzionatoria con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle relative ordinanze sindacali, nonché ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela del territorio e protezione degli animali.
4. Il Comando della Polizia Municipale provvederà alla disposizione del modello del verbale di accertamento che verrà utilizzato dalle Guardie Ambientali Comunali Volontarie nello svolgimento delle funzioni citate.
5. Il servizio di vigilanza è svolto esclusivamente nel territorio comunale.

#### **5. Natura del servizio**

1. Il Servizio reso dalla Guardia Ambientale Comunale Volontaria non prevede alcuna forma di retribuzione, salvo eventuali rimborsi spese espressamente documentati dalle organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico oppure regolarmente iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato in possesso dei requisiti di legge.
2. L'espletamento del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5 della LR 10/2005, non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato ed autonomo in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266.
3. Il servizio espletato è un servizio volontario non retribuito e non fa sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi del d.lgs. 117/2017.

#### **6. Requisiti per la nomina**

1. Per la nomina di Guardia Ambientale Comunale Volontaria è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi dell'Unione Europea;
  - b. aver raggiunto la maggiore età;
  - c. essere in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente;
  - d. godere dei diritti civili e politici;
  - e. non avere subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - f. non aver subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
  - g. comprovato possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione previsti per le guardie particolari giurate di cui al TULPS – RD 773/1931;
  - h. comprovato possesso dell'avvenuta formazione di cui all'art. 3, comma 1 e 2 della LR 10/2005 e dell'avvenuta nomina di cui all'art. 4, comma 1 della LR 10/2005;
  - i. adeguata conoscenza del territorio del Comune di Castellammare di Stabia.

## **7. Compiti e doveri delle Guardie Ambientali Volontarie**

1. Le Guardie Ambientali Comunali Volontarie svolgono le funzioni loro attribuite per le finalità indicate nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Nell'espletamento delle funzioni attribuitegli, le Guardie Ambientali Comunali Volontarie sono tenute, altresì, a:
  - a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località come stabilite dal Comune;
  - b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
  - c) indossare durante il servizio di vigilanza, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata, fatta eccezione per i servizi istituzionali non palesi i quali devono essere svolti sotto il controllo della Polizia Municipale;
  - d) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
  - e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le segnalazioni da trasmettere agli Organi competenti, facendoli pervenire, con la massima tempestività, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti e secondo gli schemi predisposti;
  - f) usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
  - g) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. e al Regolamento U.E. 2016/679 GDPR relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
  - h) astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti lesivi dell'immagine o del decoro dell'Amministrazione Comunale, del Corpo della Polizia Municipale, degli appartenenti al Servizio e delle persone con le quali ci si relaziona.
3. È fatto assoluto divieto espletare le funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ad eventuali disciplinari/convenzioni/direttive all'uopo predisposti.

## **8. Modalità di accertamento, contestazione e segnalazione di diversa natura alle autorità competenti**

1. Le Guardie Ambientali Comunali Volontarie operano autonomamente e, qualora richiesto, se disponibili, anche in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. La collaborazione consiste:
  - a. nell'espletare l'attività amministrativa, conseguente ai controlli svolti dagli stessi, al fine di far acquisire alla Polizia Municipale gli atti (i verbali e/o relazioni di servizio oggetto della suddetta attività) e la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - b. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari sia dal Comando di Polizia Municipale sia dal Coordinatore del Servizio;
  - c. nella diffusione diretta di informazioni alla cittadinanza volte alla correzione dei comportamenti, e per le segnalazioni di necessità di intervento, in ausilio del soggetto affidatario della gestione del servizio di igiene urbana;
  - d. nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che saranno organizzate.
3. Le Guardie Ambientali Comunali Volontarie provvederanno ad accertare, contestare e riferire agli organi competenti le violazioni rilevate, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Comando di Polizia Municipale, eventualmente corredata da documentazione fotografica o da altri atti ritenuti

necessari.

4. Il procedimento amministrativo scaturente dall'accertamento e contestazione delle violazioni, conseguenti all'attività svolta, rientra nella competenza del Comando della Polizia Municipale, come regolato dalla legge n. 689 del 1981.
5. La gestione dell'intera fase amministrativa, quella giurisdizionale e quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse, derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di accertamento e contestazione, in riferimento alle violazioni rilevate, sono di competenza del Comune e si svolgono in base a quanto previsto dalla vigente organizzazione degli uffici e dei servizi.
6. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi del presente regolamento, sono destinate al Comune di Castellammare di Stabia.
7. Se un volontario viene a conoscenza di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediata notizia al responsabile del servizio che provvederà ad informare il referente presso il Corpo di Polizia Municipale e/o autorità competenti.

## **9. Sospensione e revoca dell'incarico**

1. L'utenza e gli organi istituzionalmente preposti possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alle Guardie Ambientali Comunali Volontarie. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.
2. Ai fini della disposizione di sospensione o revoca dell'incarico, il Sindaco tiene altresì conto delle segnalazioni effettuate dal Corpo di Polizia Municipale, nonché dal Dirigente del Settore comunale competente in materia di igiene urbana.
3. L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti e sentito l'interessato, comportano una sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a mesi sei.
4. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.
5. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
6. Si procederà, altresì, alla revoca del decreto di nomina al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
7. La sospensione e la revoca dell'incarico sono disposte dal Sindaco mediante decreto motivato.
8. Il provvedimento di revoca è comunicato agli Enti competenti, nonché alle organizzazioni/associazione cui appartiene la Guardia Ambientale Comunale Volontaria destinataria del provvedimento.

## **10. Convenzioni con le associazioni di volontariato**

1. Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, può sottoscrivere apposite Convenzioni con una o più associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative, operanti nel campo della difesa del suolo, del paesaggio e della tutela dell'ambiente ed iscritte ad appositi registri regionali.
2. Il Comune, ove ritenuto necessario al fine di stimolare la partecipazione da parte delle associazioni operanti sul territorio, pubblica apposito avviso di richiesta di manifestazioni di interesse a sottoscrivere la convenzione di cui sopra. La sottoscrizione della convenzione rimane comunque subordinata alla valutazione della Giunta Comunale.
3. La Convenzione di cui al presente articolo disciplina la modalità con cui l'associazione di volontariato contribuisce all'esplicitamento del Servizio di Vigilanza Ambientale Comunale Volontaria.

## **11. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.